

CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO, FORMAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER L'ANNO 2023

PREMESSO CHE

- la Fondazione Castello di Padernello (di seguito: Fondazione) sostiene e valorizza il lavoro artigiano, proponendosi quale organizzatrice di momenti di incontro tra imprese operanti nel territorio e soggetti volonterosi di conoscere le arti ed i mestieri tradizionali;
- la Camera di Commercio di Brescia (di seguito: Camera), ai sensi dell'art. 2 lettera e) della legge 580/93, come da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, svolge funzioni di orientamento al lavoro ed alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, che promuovano l'attività di inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e di orientamento scolastico;

TRA

la Camera di Commercio di Brescia, con sede in Brescia, Via Einaudi, 23, CAP 25121, codice fiscale 80013870177 Partita I.V.A. 00859790172, rappresentata dal Segretario Generale dr Massimo Ziletti

E

la Fondazione Castello di Padernello, con sede in Padernello di Borgo San Giacomo (BS), Via Cavour, 1, CAP 25022, CF e Partita IVA 02710860988, rappresentata dal Presidente dr Domenico Pedroni

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. La Fondazione Castello di Padernello (in seguito Fondazione) si impegna a realizzare, in accordo con i Centri di Formazione Professionale della provincia di Brescia, nel corso dell'anno 2023, le seguenti attività:
 - a) laboratori artigiani/scuole-bottega di pelletteria, di sartoria, di norcineria e panificazione presso la Cascina Bassa, acquisita dalla Fondazione;
 - b) attività formativa – compatibilmente con le predisposizioni legislative in materia di sicurezza sanitaria: le scuole-bottega saranno aperte per percorsi formativi certificati, grazie al lavoro sinergico con Associazione Artigiani di Brescia e Provincia ed I.R.I.A.P.A. (Istituto Regionale per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale degli Artigiani) con cui sono già stati presi accordi per l'apertura di una loro unità locale. Sarà allestito un centro di formazione della Regione. Saranno avviati corsi sulla pelletteria e sulla sartoria, nonché corsi di panificazione e norcineria;
 - c) sulla piattaforma open-source *Padernello Cambia* verranno registrate ed inserite le attività di formazione per permettere una più ampia fruizione, soprattutto per coloro che sono interessati al mondo dell'artigianato, e per permettere il prosieguo del progetto di orientamento per i più giovani.
2. La spesa complessiva preventivata per la realizzazione del progetto per l'anno 2023 è pari ad € 62.300, mentre la Camera partecipa con un cofinanziamento pari ad

€ 30.000, che non potrà eccedere comunque il 50% della spesa effettiva consuntivata.

3. Le iniziative previste nell'ambito del progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Brescia sono realizzate nell'interesse dell'intero settore dell'artigianato, così come rappresentato dalle Associazioni di Categoria presenti in seno al Consiglio Camerale.

Art. 2

1. La Fondazione:

- entro il 30.9.2023, per le spese sostenute entro il 31.8.2023 ed al fine di richiedere un importo massimo di contributo pari ad € 15.000;
- entro il 22 gennaio 2024, per le spese sostenute dal 1.9.2023 al 31.12.2023 ed al fine di richiedere il contributo pari al saldo tra quanto già richiesto e l'importo massimo del cofinanziamento, pari ad € 30.000,

si impegna a presentare alla Camera di Commercio, all'indirizzo di pec camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it:

- un rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, comprensive del cofinanziamento camerale e delle spese sostenute, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile conseguito per la realizzazione delle iniziative indicate nel precedente art. 1, svolte nel periodo di riferimento;
- copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative indicate nel precedente art. 1, svolte nel periodo di riferimento, e copie dei documenti relativi ad eventuali entrate accertate;
- la dichiarazione agli effetti fiscali compilata sull'apposito modello predisposto dall'ente camerale;
- il materiale pubblicitario (inviti, manifesti, ecc.) con il quale è stato pubblicizzato il cofinanziamento della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura "iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia"; in caso di omissione del logo camerale sul materiale pubblicitario e/o in caso di mancata consegna, in fase di rendicontazione, del materiale pubblicitario relativo alle iniziative cofinanziate, su cui è stato apposto il logo camerale, l'importo del cofinanziamento camerale verrà ridotto del 75%;
- tutta la documentazione necessaria alla determinazione del cofinanziamento, secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione.

2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 1 verranno applicate le seguenti riduzioni sull'importo del cofinanziamento erogabile:

- per i primi 30 giorni di ritardo: riduzione del 15%;
- dal 31° al 60° giorno di ritardo: riduzione del 30%;
- in caso di ritardo superiore a 60 giorni: riduzione del 45%; è attribuito, inoltre, al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 3

1. La Camera di Commercio si impegna a versare alla Fondazione un importo massimo di € 30.000 per cofinanziare le attività realizzate ed indicate al precedente art. 1, determinato nel suo preciso ammontare, secondo quanto convenuto nei commi successivi e previa acquisizione della documentazione prevista al precedente art. 2.

2. Il cofinanziamento camerale non potrà eccedere il limite massimo del 50% della spesa complessiva ammessa, secondo quanto indicato ai successivi commi, e desunta dal rendiconto a consuntivo di cui al precedente art. 2.
3. Il cofinanziamento camerale potrà essere corrisposto fino al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'iniziativa e dovrà essere ridotto, nella misura necessaria a garantire il pareggio, nel caso in cui nel rendiconto si evidenzi un utile, o nel caso in cui non siano realizzate tutte le iniziative proposte, ovvero non siano rispettate le disposizioni della presente convenzione.
4. Sono ammesse a rendiconto le spese relative al costo del personale dipendente della Fondazione nonché le spese generali non documentabili, con specifico riferimento alle iniziative realizzate, per un importo forfettario del 15% delle spese documentate delle iniziative stesse. Non sono ammesse le spese relative a costruzione, ristrutturazione, acquisto di immobili nonché ad incremento del patrimonio mobiliare, salvo che siano specificamente ed esclusivamente destinate alla realizzazione delle iniziative finanziate.
5. Le spese relative a pasti, buffet e pernottamenti, con esclusione del personale dipendente della Fondazione, opportunamente documentate, sono ammesse con il limite del 20% calcolato sul totale delle altre spese documentate riferite alle iniziative realizzate.
6. Il pagamento di quanto dovuto alla Fondazione verrà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 2.
7. Qualora tale documentazione fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, la Fondazione provvederà ad integrare la stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio camerale. Tale termine sospende quello di 90 giorni fissato per il pagamento al precedente comma 6 del presente articolo.
8. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 7, per l'integrazione istruttoria, è attribuito al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 4

1. In ossequio al disposto degli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000 nel corso dell'anno.
2. I dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati sul sito camerale, quale condizione legale di efficacia della stessa.

Art. 5

1. La Camera di Commercio avrà la facoltà di effettuare presso la Fondazione i controlli che riterrà opportuni relativamente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 6

1. La Fondazione si impegna a dare la massima visibilità al cofinanziamento camerale definito nella presente convenzione ed a pubblicizzare le iniziative con l'apposizione del logo camerale e la dicitura "iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia" in ogni occasione di pubblicizzazione degli eventi.

2. Nel caso in cui altri soggetti provvedano al finanziamento del medesimo evento, il logo camerale dovrà, comunque, essere posto in maggior rilievo se il cofinanziamento camerale sarà pari ad almeno il doppio delle altre sovvenzioni. In ogni caso, tutte le attività pubblicitarie dovranno essere previamente comunicate e concordate con i competenti uffici della Camera di Commercio.

Art. 7

1. La presente convenzione, per la parte normativa, è valida dalla data di stipula e sino al 31.12.2023, fatti salvi gli ulteriori termini per la rendicontazione e la liquidazione.

Art. 8

1. La Camera di Commercio potrà, in qualunque momento e con due mesi di preavviso, risolvere la presente convenzione, qualora rilevi, a suo insindacabile giudizio, il mancato rispetto delle norme nella stessa contenute.

Art. 9

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, o comunque connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, al tentativo di mediazione secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, Organismo iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione. Il foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Brescia.

Per la Fondazione
Castello di Padernello

Per la Camera di
Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura

Il Presidente
(dott. Domenico Pedroni)

Il Segretario Generale
(dott. Massimo Ziletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)